



# COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 23 DEL 13-08-2019

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA SITUAZIONE DI SQUILIBRIO STRUTTURALE FINANZIARIO DELL'ENTE E RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE AI SENSI DELL'ART. 243 BIS DEL D.LGS N. 267/00**

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di agosto alle ore 12:35, ed in prosecuzione, nella Sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio dell'Ente, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i consiglieri sotto indicati:

CONSIGLIERE	PRESENTE / ASSENTE
BELLISARIO DONATO ENRICO - Sindaco	Presente
BALDESARRA SILVIA – Vicesindaco	Presente
PROSPERO PASQUALE – Assessore	Presente
NERI ENRICO	Presente
DE GASPERIS GIUSEPPE	Presente
SPERDUTI CARLO	Presente
LUCCI ROSSELLA	Presente
GUGLIETTI VALERIA	Presente
REALE ELVIO	Assente
SARRECCHIA CRISTIAN	Presente
SARRECCHIA ALESSANDRO	Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco DONATO ENRICO BELLISARIO dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dell'Ente Dott. FRANCO LOI, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

## IL SINDACO

sottopone al Consiglio Comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Con nota prot. n. 1126 del 20.03.2019 la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti apriva l'istruttoria tesa a verificare la corretta iscrizione contabile dei fondi attinti dal Comune di Pescosolido presso la Cassa Depositi e Prestiti a titolo di anticipazione di liquidità, richiesta ai sensi del d.l. 35/13 e successivi, nel corso degli anni 2013 - 2014 - 2015;
- a seguito dei rilievi della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti è stata effettuata una puntuale istruttoria contabile tesa a riscontrare sia i rilievi formulati dalla Corte dei conti, sia a verificare la sussistenza di ulteriori di elementi che avrebbero potuto comportare squilibri finanziari;
- dalla predetta istruttoria è emersa effettivamente, per un errore materiale, la errata gestione delle scritture contabili relative all'anticipazione di liquidità di cui al predetto Decreto le cui somme, nelle varie fasi di riaccertamento dei residui, sono state incidentalmente cancellate dal bilancio;
- Siffatta situazione comporta la inevitabile necessità di correzione delle scritture al fine di ricondurle nell'alveo della corretta imputazione contabile;
- La corretta iscrizione delle somme al bilancio precedentemente eliminata causa, di conseguenza, un'alterazione del risultato di amministrazione in disavanzo, sebbene quest'ultimo possa essere considerato per definizione "tecnico" in quanto non derivante dalla gestione finanziaria della competenza, né da uno squilibrio dei residui, bensì da un'impropria cancellazione;

VISTA la relazione allegata al presente atto, del quale ne forma parte integrante e sostanziale, a firma del Responsabile del Servizio Finanziario e nella quale sono stati evidenziati nei risultati di amministrazione degli anni dal 2013 al 2017, l'impatto del corretto accantonamento delle somme ottenute a titolo di anticipazione di liquidità nell'avanzo di amministrazione;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 13.08.2019 immediatamente eseguibile, a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2018, è stato effettivamente rilevato un drastico peggioramento del risultato di amministrazione, con un disavanzo al 31.12.2018 pari ad Euro 1.553.166,51 dovuto al corretto accantonamento al fondo liquidità delle somme conseguite e titolo di anticipazione di liquidità, come meglio specificato nelle premesse;

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio comunale del n. 22 del 13.08.2019, resa immediatamente eseguibile, in occasione della verifica annuale sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, è stata constatata l'impossibilità di garantire il loro mantenimento;

EVIDENZIATO che non risulta possibile fronteggiare siffatta situazione mediante le procedure di cui articoli 193 e 194 del TUEL, né di farvi fronte con gli ordinari mezzi, stante l'esiguità delle risorse proprie finanziarie dell'Ente e della lentezza della riscossione delle entrate che costringe l'Ente al continuo ricorso dell'anticipazione di Tesoreria;

RILEVATO che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio è assimilabile alla mancata approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATA la grave situazione finanziaria in cui versa il Comune, manifestatasi con l'emersione del cospicuo disavanzo di amministrazione, come sopra descritto, cui si aggiungono ulteriori elementi di criticità, quali, in particolare: l'utilizzo dei fondi a specifica destinazione in termini di cassa; nonché lo scostamento tra previsioni e accertamenti e tra previsioni e incassi;

CONSIDERATO altresì che:

- è in corso presso i diversi Servizi comunali l'esame di posizioni debitorie fuori bilancio e passività potenziali, da cui potrebbero emergere debiti fuori bilancio non fronteggiabili con i rimedi ordinari previsti dal TUEL;
- il bilancio presenta una massa rilevante di residui attivi, anch'essi da riesaminare alla luce della corretta imputazione nelle scritture contabili dell'ente;
- si impone la necessità di revisionare, in via straordinaria, i residui attivi e passivi conservati in bilancio;

EVIDENZIATA altresì la necessità di rideterminare con precisione gli accantonamenti nei fondi obbligatoriamente prescritti dalla normativa contabile (d. lgs. n.267/2000 e ed.lgs.118/2011) con particolare riguardo al fondo contenzioso ed al Fondo crediti Dubbia Esigibilità;

DATO ATTO che:

- il Comune di Pescosolido presenta un bilancio corrente assestato (anno 2019) pari ad € 1.085.829,33 (tit.I, II, III dell'entrata; titolo I della spesa);
- che, per la capacità finanziaria dell'Ente, non è possibile applicare al bilancio corrente, 2019 - 2021, il disavanzo accertato in sede di rendiconto 2018, atteso che lo stesso supera di gran lunga l'importo della spesa corrente ordinaria;
- che, per la medesima motivazione, oltre che per la natura "tecnica" del disavanzo accertato, il ricorso alle misure di cui all'art.193 e 194 del d. lgs. n.267/2000, seppur necessarie, in caso di emersione di debiti fuori bilancio, si palesano non sufficienti ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio;

RILEVATO, dunque, che:

- a) l'Ente non è in grado fronteggiare lo squilibrio finanziario accumulato con i mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento vigente, atteso che l'ammontare del disavanzo accertato nel rendiconto 2018 risulta eccessivo in relazione alle entrate comunali correnti;
- b) allo stato attuale, l'Ente patisce una grave carenza di liquidità ed è costretto a ricorrere costantemente all'anticipazione di tesoreria fino al suo limite massimo;
- c) le situazioni precedentemente descritte espongono l'Ente al rischio di dissesto finanziario.
- d) il ricorso alla procedura di riequilibrio si configura come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissesto e che, diversamente da quanto previsto dagli artt. 193 e 194 TUEL che prevedono, tra l'altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni - detta procedura prevede, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata massima di dieci anni, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

EVIDENZIATO che:

- il piano di riequilibrio pluriennale deve essere sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'Interno e successiva approvazione da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, nonché a un monitoraggio del suo stato di attuazione e che nell'ambito della suddetta procedura, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, è prevista la facoltà, per l'Ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente;
- solo qualora si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e abbia provveduto all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i suoi fini istituzionali e alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, l'Ente può accedere, ad un apposito fondo di rotazione, all'uopo istituito;

CONSIDERATO che, per tutto quanto sopra esposto, ricorrono le condizioni previste dall'art. 243-bis del TUEL, per l'attivazione della suddetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che la stessa appare necessaria ed opportuna, nell'interesse dell'Ente, al fine di evitare i riflessi di un'eventuale procedura di dissesto finanziario;

VISTA la procedura delineata dall' art. 243-bis del d.lgs. n.267/2000, in base al quale:

- entro cinque giorni dalla data della sua esecutività, la deliberazione che approva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo competente e al Ministero dell'Interno;
- le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data della suddetta deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3, TUEL;
- alla data della suddetta deliberazione resta sospesa la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo;
- entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività di suddetta il Consiglio comunale è tenuto a deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico finanziario;
- la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti	15 anni
Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

RILEVATO che il deficit da finanziare, la durata massima del piano di riequilibrio, allo stato attuale, sarebbe la seguente:

Passività /impegni =  $1.553.166,51/1.085.829,33= 143,04\%$ ;

Durata massima n. 20 anni

PRESO ATTO che il piano di riequilibrio deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

- le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
- la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

- c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di venti anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
- d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.
- e) ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 TUEL e che per il finanziamento degli stessi debiti l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

VISTO che, in base all'art. 243-bis, comma 8, del TUEL "al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:

- a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
- b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
- c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
- d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;
- e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
- f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;
- g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio";

VISTO l'articolo 243-ter del d. lgs. n. 267/2000 il quale dispone che:

1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".

2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1. (969)

3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, per abitante e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:

a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;

b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

RILEVATO che in caso di accesso al fondo di rotazione l'ente è tenuto ad adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di Beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto; 3) al servizio di trasporto pubblico locale; 4) al servizio di illuminazione pubblica; 5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;

d) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;

e) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi;

RITENUTO opportuno deliberare anche in merito alla facoltà di ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter citato, solo qualora sia necessario al ripristino degli equilibri di bilancio, dando atto tuttavia che, in sede di redazione del Piano Pluriennale di riequilibrio finanziario, l'Amministrazione può prescindere dal ricorso a tale misura - comunque onerosa per l'Ente - dandone atto nella proposta di deliberazione del Piano medesimo;

VISTO l'articolo 243-quater del d.lgs., il quale dispone che:

a) Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

b) In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale,

particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

c) La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia.

d) La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e' comunicata al Ministero dell'interno.

e) La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter.

f) Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

g) La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. (92) 7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico - finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5. 7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma h) l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6.

VISTI i pareri favorevoli, espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile del Servizio Economico - Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii:

f.to: Rag. Anna Giovanna D'Ambrosio;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti espresso con verbale n. 10/2019 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

## DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della situazione di squilibrio strutturale dell'ente per come indicato nella premessa del presente atto;

DI FARE RICORSO, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DI INVIARE entro cinque giorni dall'approvazione la presente deliberazione alla Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lazio e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale.

DI IMPEGNARE il Consiglio comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, ad approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 20 anni, fatta salva la minore durata che dovesse emergere in sede di predisposizione ed adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, corredato dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

DI DARE ATTO che l'Organo di revisione dei conti ha espresso parere favorevole al ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, TUEL;

DI DARE ATTO che le procedure esecutive intraprese nei confronti di questo Ente sono sospese dalla data Presente deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3 del TUEL;

DI RICHIEDERE, qualora se ne ravvisi la necessità ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio, l'anticipazione del "Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali", ai sensi dell'articolo 243-ter del D.Lvo 267/2000 nella misura che sarà determinata nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale da adottare ed approvare, nei limiti, secondo modalità e termini previsti dalla normativa vigente.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra estesa;

VISTO il parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 10;

Votanti n. 8;

Astenuti n. 2 (Sarrecchia Cristian e Sarrecchia Alessandro);

Voti favorevoli n. 8;

Voti contrari n. //

## D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra estesa.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**IL SINDACO  
f.to: DONATO ENRICO BELLISARIO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to: Dott. FRANCO LOI**

---

**La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma e dell'art. 125, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ai sensi dell'art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 18/06/2009, n. 69, viene pubblicata sull'albo ON-LINE del sito informatico comunale ([www.comune.pescosolido.fr.it](http://www.comune.pescosolido.fr.it)), per 15 giorni consecutivi.**

**Pescosolido, 29.08.2019**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to: Dott. FRANCO LOI**

---

**Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio**

**ATTESTA**

**Che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lgs. 267/2000 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.**

**Pescosolido, 29.08.2019**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to: Dott. FRANCO LOI**